CAMERA DEI DEPUTATI N. 2986-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 giugno 1957 (*Stampato n. 1954*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 giugno 1957

—

Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956

Presentata alla Presidenza il 28 giugno 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto presidenziale 2 dicembre 1956, n. 1686, venne data esecuzione agli accordi tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alle forniture cosidette speciali, ed alla pesca da parte di equipaggi italiani nelle acque jugoslave, con annessi scambi di Note, conclusi in Belgrado il 1° marzo 1956.

In base all'accordo per le forniture speciali la Jugoslavia avrebbe potuto acquistare beni strumentali italiani fino alla concorrenza di 60 milioni di dollari U. S. A., mediante finanziamenti con pagamento differito a tre anni, con le facilitazioni previste dalla legge n. 955 del 1953 relativa al credito a Paesi stranieri.

Il finanziamento concesso alle condizioni più favorevoli consentite dalla nostra legislazione, costituiva la contropartita per le concessioni jugoslave nel settore della pesca.

Accadde però che l'accordo relativo alle forniture speciali non funzionasse appieno per difficoltà d'ordine bancario e, per evitare che nello svolgimento della pacifica attività dei nostri pescatori in Adriatico si avessero contraccolpi anche più gravi di quelli che già s'erano verificati, fu convenuto di separare l'accordo sulle forniture speciali da quello sulla pesca.

Il primo fu sostituito da un nuovo accordo stipulato il 21 febbraio scorso, che ha già trovato larga applicazione; il secondo è stato integrato da un Protocollo addizionale siglato il 13 dicembre 1956 che si sottopone ora alla vostra approvazione.

Esso estende al 31 ottobre 1958 la validità delle concessioni che l'Accordo limitava (articolo 16) al 31 ottobre prossimo venturo, e intende porre le premesse per una più larga cooperazione tra i due Paesi nel campo della pesca.

E poiché già nel preambolo e nel testo del citato Accordo i due Governi avevano espresso il loro interesse alla conservazione ed allo sfruttamento razionale delle risorse viventi in altomare, manifestando il loro desiderio di concludere *quam primum* una convenzione per la protezione del patrimonio ittico dell'alto mare Adriatico, così nel presente Protocollo è previsto che il Governo italiano versi a quello jugoslavo la somma di 1.250 milioni di lire quale contributo al ripopolamento ittico delle zone di pesca contemplate dall'Accordo.

Si è altresì convenuto che la somma sia versata nel conto generale istituito dall'Accordo di Pagamento del 31 marzo 1955 presso l'Ufficio italiano dei cambi, e che sia ripartita in 750 milioni da pagarsi al più tardi entro il 10 luglio 1957, e in 500 milioni da pagarsi al più tardi il 10 luglio 1958.

Il Protocollo di cui trattasi merita approvazione da parte vostra perché, essendo parte integrante dell'Accordo del marzo 1956, tende ad assicurare la continuità dell'esercizio della pesca nelle acque territoriali jugoslave da parte dei pescatori italiani.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere di 750 milioni di lire relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.